



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
FRANCESCO (omissis) CIRILLO	Consigliere
IRENE AMBROSI	Consigliere
MARCO ROSSETTI	Consigliere
PAOLO PORRECA	Consigliere-Rel.

Oggetto:

RESPONSABILITA'
SANITARIA

Ud.03/07/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11169/2021 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)

elettivamente domiciliati i (omissis)

rappresenta e) che li difende

-ricorrente-

contro

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)

(omissis) omiciliazione digitale (omissis) rappresentata

e difesa dall'avvocato (omissis)

-controrricorrente-



avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 241/2021
depositata il 09/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2023
dal Consigliere PAOLO PORRECA.

Rilevato che:

(omissis) (omissis) i quattro figli, (omissis) (omissis) (omissis)
(omissis) e (omissis) (omissis) ricorrono, sulla base di un unico
motivo, per la cassazione della sentenza n. 241 del 2021 della
Corte di appello di Bari, esponendo che:

- avevano convenuto (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)
di (omissis) per ottenere il risarcimento dei danni, anche non
(omissis) ndicati come subiti a séguito del decesso del
loro congiunto, marito e padre, (omissis) (omissis)
ricoverato presso il nosocomio gestito dalla struttura dopo
un infortunio sul lavoro, allegando l'omissione di
tempestiva e diligente diagnosi e cura, da parte del
personale medico, e il malfunzionamento della
strumentazione diagnostica;
- il Tribunale, davanti al quale resisteva (omissis) aveva
rigettato la domanda, con pronuncia confermata dalla
Corte di secondo grado, secondo cui, come emergente
anche dall'istruttoria del correlato procedimento penale
concluso con archiviazione, non era risultato un ritardo
nelle cure seguenti ai due accessi al Pronto Soccorso, e, al
contempo, l'impossibilità di eseguire l'esame angiografico
"in loco", sebbene avesse dilazionato di almeno un'ora la
sua esecuzione presso l'ulteriore struttura (omissis)
non aveva
diminuito alcuna concreta "chance" perché le gravi
condizioni della vittima, palesatesi in modo imprevedibile
al secondo accesso presso (omissis) (omissis) non



avrebbero comunque consentito un utile intervento
 precoce rispetto a quello poi effettuato senza esito fausto
 nel diverso e suddetto (omissis) ov'era stato trasferito il
 paziente, sicché difettava la dimostrazione del nesso
 causale prima che dello stesso inadempimento;
 resiste con controricorso il (omissis) (omissis) (omissis)
 (omissis) di (omissis) già (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) di
 (omissis) a depositato, altresì, memoria;

Rilevato che:

con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa
 applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
 poiché Corte di appello avrebbe omesso di esaminare la distanza
 percorsa, dopo il malore, per accedere la seconda volta al Pronto
 Soccorso (omissis) (omissis) n ragione della quale avrebbe
 dovuto concludersi per un orario di arrivo precedente a quello
 ritenuto e, dunque, in coerenza con le risultanze (omissis)
 valutate invece erroneamente inattendibili, per un ritardo negli
 accertamenti tanto più ingiustificato dopo la prima dimissione dello
 stesso giorno, e decisivo nel caso di emorragia subaracnoidea quale
 quella che aveva infine portato alla morte;

Considerato che:

il ricorso è inammissibile;

il motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.
 civ., è inammissibile stante la c.d. doppia conforme di merito (art.
 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile "ratione
 temporis" e, peraltro, al contempo reintrodotta dal d.lgs. n. 149 del
 2022, come previsto dall'art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.);

né parte ricorrente ha dimostrato che le ragioni di fatto poste
 a base delle due decisioni di merito sono state diverse (Cass.,
 22/12/2016, n. 26774, Cass., 28/02/2023, n. 5947);



fermo quanto osservato, la censura ha ritenuto di poggare
sull'assunto del mancato esame della distanza tra il Pronto
Soccorso e il luogo dove la vittima si sentì male mentre si stava
recando dal medico di famiglia per la prescrizione dei farmaci di
terapia antitetanica, disposta dai sanitari (omissis) in occasione
del primo accesso;

si è assunto che il tempo di percorrenza della suddetta
distanza sarebbe (stato) così breve da dover concludere per un
(secondo) accesso al Pronto Soccorso precedente rispetto a quanto
affermato nella sentenza impugnata, e dunque tale da doversi
inferire un rilevante ritardo nelle cure conseguenti;

i ricorrenti hanno affermato genericamente (pag. 9, terzo
capoverso del ricorso) quanto detto senza neppure dimostrare,
però, quando e come la specifica circostanza in parola sarebbe
stata allegata nelle fasi di merito, con conseguente ulteriore
inammissibilità per novità in questa sede;

ciò posto, si chiedeva comunque, all'evidenza, una
complessiva rivalutazione dell'accertamento di fatto svolto dal
giudice di merito, parimenti preclusa nel giudizio di sola legittimità;

ne deriva che risulta inammissibile la prospettazione di
un'illegittimità per il mancato esperimento di un ulteriore
accertamento tecnico volta a verificare l'importanza di un maggior
ritardo fino a 45 minuti circa nella cura complessiva del paziente;

per completezza si rimarca che la Corte territoriale ha
evidenziato come le condizioni cliniche del paziente nel momento
della diagnosi, in sede di secondo accesso, erano già così gravi,
senza essere seguite a indicatori sospetti, da rendere inutile un
intervento neurochirurgico precoce di chiusura dell'emorragia
pertanto già estesa, per poi aggravarsi ancora alle ore 20.30, dopo
l'arrivo in Pronto Soccorso collocabile tra le ore 18.30 e le ore 19,
con stato di coma divenuto profondo e accompagnato da crisi
decerebrate spontanee, per recidiva emorragica, che costituisce



gravissima complicità possibile ma non prevedibile
dell'aneurisma, dal che la correlata condizione infelice
irreversibile;

il ricorso mirava a spostare in anticipo, come detto, il
secondo arrivo in (omissis) per sostenere una diversa negligenza o
una diversa gravidanza dei tempi di successivo esame angiografico
ma, come visto, chiedendo un nuovo accertamento di fatto, ferma
l'iniziale inammissibilità constatata;

spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna i
ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali di parte
controricorrente liquidate in euro 3.800,00, oltre a 200,00 per
esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da
giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte
dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 03/07/2023.

Il Presidente

GIACOMO TRAVAGLINO

